



Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente, cittadina congolese, risulta vivere stabilmente in Italia dal 28/5/2013 con permesso di soggiorno per motivi umanitari; si tratta di una permanenza stabile e non di breve durata, né peraltro vi sono deduzioni di segno contrario dell'INPS. Non vi sono contestazioni sulla sussistenza degli altri requisiti, anagrafici e reddituali, e comunque essi appaiono provati alla luce della documentazione in atti. Il diniego della provvidenza richiesta si basa unicamente sulla mancanza della permanenza stabile per dieci anni in territorio italiano, ma si è già visto che tale requisito appare discriminatorio e quindi illegittimo "ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona", quale l'assegno sociale; non si può infatti pretendere che la ricorrente (nata nel dicembre 1945 e che ha quindi quasi 72 anni) debba attendere altri sei anni prima di maturare il diritto alla prestazione richiesta.

Il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'INPS al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato anticipatario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.

\*\*\*

**P. Q. M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 24/11/2014 da  nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento del dovuto oltre interessi.
2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato anticipatario, liquidate in complessivi € 1.088,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Lecce, lì 08/06/2017

Il Giudice  
Dr. Luca Notarangelo